Decreti del Rettore n.421/2026 Prot. n. 0024033 del 05/10/2026 - [UOR: SI000006 - Classific. I/7]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

La Rettrice

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 'Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica' e, in particolare, l'art. 6 rubricato 'Autonomia universitaria';

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 'Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica' e, in particolare, l'art. 66 rubricato "Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi' che consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, di eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, prevedendo che tali attività siano affidate, di norma, ai dipartimenti o alle altre strutture universitarie competenti e che i relativi proventi costituiscano entrate del bilancio dell'Università, da ripartire secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 convertito dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 che prevede all'art. 4 che 'Fermo restando quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un fondo comune di ateneo da ripartire tra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo art. 66';

VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370 'Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica' e, in particolare, l'art.4 che al comma 5 prevede che: ' La materia di cui all'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate';

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. 8.06.2012, n. 480 e modificato da ultimo con D.R. 5.12.2024, n. 609 e considerato che l'Ateneo, agli effetti fiscali, è classificabile fra gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e svolge in assoluta prevalenza attività istituzionali "decommercializzate" di cui all'art. 74, comma 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 3.10.2013, n. 875 e modificato da ultimo con D.R. 18.09.2019, n. 683;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, emanato con D.R. 12 maggio 2021, n. 304, che all'art. 5 rubricato 'Determinazione del corrispettivo' prescrive: '1. Il corrispettivo per le prestazioni deve essere determinato in misura tale da non eccedere i costi e gli oneri economici di diretta imputazione; deve, altresì, essere

commisurato al grado di complessità e al livello di specializzazione richiesto nonché al regime di proprietà e al grado di disponibilità dei risultati';

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per gli enti non commerciali 'non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del Codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione';

CONSIDERATO, pertanto, che il vigente Regolamento, nel disciplinare la determinazione del corrispettivo, prevede il limite dei costi e degli oneri economici di diretta imputazione, in coerenza con il richiamo all'art. 143, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 contenuto nel Regolamento medesimo;

RILEVATO il potenziamento negli ultimi anni della cosiddetta 'terza missione' dell'Università e il conseguente maggior impegno dell'Ateneo nel prestare servizi non solo a favore del territorio ma, in generale, nei confronti di enti pubblici e privati a livello nazionale e sovranazionale anche ai fini del trasferimento tecnologico verso il mondo delle imprese, per la valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché nell'erogazione di diversi tipi di prestazioni tra cui formazione specifica e consulenza;

TENUTO CONTO che dalla ricognizione effettuata sui Regolamenti di altri Atenei emerge che i corrispettivi relativi allo svolgimento dei predetti servizi e di attività similari possono essere determinati in misura tale da generare anche un avanzo economico per l'Università e che i relativi Regolamenti non assumono, in via generale, l'ammontare dei costi diretti e indiretti quale limite massimo del corrispettivo, ferma restando l'applicazione del regime fiscale previsto per le singole attività;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere a un aggiornamento del Regolamento sopra richiamato prevedendo espressamente come unico limite che il corrispettivo minimo a fronte dei contratti debba coprire i costi diretti e indiretti eliminando, conseguentemente, l'attuale limite massimo del provento, coincidente con il totale dei costi medesimi;

CONSIDERATO che l'introduzione della predetta modifica, relativa alla determinazione del corrispettivo, rappresenta per l'Ateneo un cambiamento dell'assetto regolamentare suscettibile di produrre effetti sotto il profilo contabile e fiscale, rendendo necessario assicurare, in relazione alle attività concretamente svolte e al regime fiscale ad esse applicabile, la corretta rilevazione dei proventi e l'assolvimento degli eventuali correlati adempimenti contabili, dichiarativi e tributari;

RILEVATA la necessità di adeguare il presente Regolamento anche in altri articoli per aggiornarlo alla luce di quanto emerso da un confronto con gli uffici e i dipartimenti, nonché da consultazioni sulla linea di comportamento tenuta anche da parte di altri Atenei di varia dimensione, in merito

ad alcune criticità riscontrate e/o riscontrabili in fase applicativa, anche al fine di scandire in modo più chiaro certi passaggi procedurali che possano avere riflesso contabile e fiscale;

RESA l'informativa nel rispetto del CCNL vigente alla Parte Sindacale, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 17, comma 6, lett. h) CCNL 23 dicembre 2025;

VISTA la delibera del Senato Accademico che, nella riunione del 23.09.2026, ha deliberato:

- ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c) dello Statuto, di approvare la proposta di modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, contestualmente rinominato "Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi, delle collaborazioni scientifiche e dei contributi alla ricerca", a condizione che il Consiglio di Amministrazione esprima parere favorevole, ai sensi dell'art. 12, comma 3 lett. a) dello Statuto;
- di dare atto che le modifiche regolamentari trovano applicazione a decorrere dalla loro entrata in vigore;
- di demandare al Direttore Generale, con il supporto degli Uffici coinvolti *ratione materiae*, l'adozione degli atti conseguenti all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei correlati adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella riunione del 25.09.2026, ha deliberato:

- ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) dello Statuto, di esprimere parere favorevole in merito alla predetta proposta di Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, contestualmente rinominato "Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi, delle collaborazioni scientifiche e dei contributi alla ricerca";
- di dare atto che le modifiche regolamentari trovano applicazione a decorrere dalla loro entrata in vigore;
- di demandare al Direttore Generale, con il supporto degli Uffici coinvolti ratione materiae, l'adozione degli atti conseguenti all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei correlati adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;

DECRETA

ARTICOLO 1

È modificato il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, contestualmente rinominato "Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi, delle collaborazioni scientifiche e dei contributi alla ricerca", secondo il testo conservato agli atti dell'Ufficio Avvocatura che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato.

ARTICOLO 2

È demandata al Direttore Generale, con il supporto degli Uffici coinvolti *ratione materiae*, l'adozione degli atti conseguenti all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei correlati adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.

ARTICOLO 3

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università ed è pubblicato, altresì, sul sito di Ateneo (Normativa – Regolamenti di interesse generale).

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione, emanato con D.R. n. 304/21 del 12 maggio 2021 e il Regolamento per le attività in conto terzi, emanato con D.R. n. 568/19 del 24 luglio 2019. I predetti Regolamenti continuano a trovare applicazione esclusivamente ai rapporti sorti durante il periodo di rispettiva vigenza.

La Rettrice

Prof.ssa Tiziana Laureti

Firmato digitalmente da:
Laureti Tiziana
Firmato il 01/10/2026 14:07
Seriale Certificato: 4733777
Valido dal 18/07/2025 al 18/07/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA